



COMUNE DI BOLSENA (Provincia di Viterbo)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 61 del 08/07/2017

## OGGETTO

UFFICIO TRIBUTI: Imposta di soggiorno. Approvazione tariffe.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 10/07/2017 al 25/07/2017 (n° 705 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**il segretario comunale**

F.to dott.ssa Claudia Spinucci

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, Dlgs 267/2000)

**il responsabile del servizio**

F.to dott. M. Antonella Menichetti

Pubblicata all'albo pretorio on line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni consecutivi dal 10/07/2017 al 25/07/2017 e divenuta esecutiva il 08/07/2017, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

**il segretario comunale**

F.to dott.ssa Claudia Spinucci

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, Dlgs 267/2000)

**il responsabile di ragioneria**

F.to dott. M. Antonella Menichetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Il Segretario Comunale  
dott.ssa Claudia Spinucci

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di luglio alle ore 12,00 nella sala delle riunioni del palazzo comunale di Bolsena, convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunita la giunta comunale. Assume la presidenza il sig. dott. ing. Equitani Paolo - Sindaco assistito dal segretario comunale dott.ssa Claudia Spinucci incaricato della redazione del presente verbale.

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
dott. ing. Equitani Paolo	Sindaco	s	
Dottarelli Paolo	Vice Sindaco		s
Di Sorte Andrea	Assessore	s	
Bronzo Stefania	Assessore	s	
Monachello Giacinta	Assessore esterno	s	

presenti 4      assenti 1

Il presidente, accertato il numero legale, mette ai voti la seguente proposta:

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha introdotto la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire con deliberazione di Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5 euro per notte di soggiorno
- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 288 del 08/03/2002 che ha inserito il Comune di Bolsena tra le città d'arte a prevalente economia turistica;

### RICHIAMATE

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/11/2015 di istituzione dell'imposta di Soggiorno nel Comune di Bolsena con decorrenza 01.01.2016 e di approvazione del relativo Regolamento;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 02/12/2015 con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/12/2015 con la quale a seguito del così detto "blocco tributario" disposto con la legge di stabilità 2016 (misura confermata anche per l'anno 2017) si disponeva di sospendere l'applicazione dell'imposta di soggiorno sino alla conferma della possibilità per il Comune di Bolsena di procedere alla prima applicazione dell'imposta di cui trattasi nell'anno 2016;

**DATO ATTO** che il comma 7 dell'art.4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 come modificato in sede di conversione con LEGGE 21 giugno 2017, n. 96 (in SO n.31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n.144) ha disposto:

*7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi).*

**DATO ATTO** altresì che questo Comune, con delibera del Consiglio comunale n. 28 in data odierna, si è avvalso di tale facoltà procedendo all'applicazione dell'imposta di soggiorno e approvando le necessarie modifiche al Regolamento;

**RITENUTO**, pertanto, necessario approvare le misure dell'imposta di soggiorno per l'anno 2017, tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale con particolare riferimento a:

- 1) decorrenza ed applicazione dell'imposta di soggiorno nell'ambito del territorio comunale dal 13/07/2017;

- 2) tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta, anche con riferimento alla sua prima applicazione;
- 3) articolazione dell'imposta in maniera differenziata tra le varie tipologie ricettive, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, con particolare riferimento alla classificazione delle strutture ricettive, così come previste dalle normative regionali di settore e nazionali vigenti in materia;

**RILEVATO CHE**, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rientra, quindi, nella competenza della Giunta Comunale;

**RITENUTO**, pertanto, necessario approvare le misure dell'imposta di seguito specificate;

**PRESO ATTO CHE** per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle misure di imposta adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del TUEL;

**ALL'UNANIMITA' DEI VOTI LEGALMENTE ESPRESSI**

### **DELIBERA**

1) di approvare per l'anno 2017, con decorrenza dal 13/07/2017, le sotto riportate misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, tenuto conto delle classificazioni stabilite dalla normativa vigente, ed in particolare da quella regionale di settore, e, precisamente:

#### **STRUTTURE ALBERGHIERE**

1 stella	€ 1,00
2 stella	€ 1,00
3 stella	€ 1,00
4 stella	€ 1,20
5 stella	€ 1,50

#### **STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE**

Agriturismi	1,00€
B&B	1,00€
Dimore storiche	1,00€

Case vacanza/ferie	1,00€
Affittacamere	1,00€
Air BnB	1,00€
Ostelli della gioventù	0,50€
Case per Ferie	0,50€

### **CLASSIFICAZIONE EXTRA ALBERGHIERE**

Aree di sosta	0,50€
Agricamping	0,50€
Campeggi e villaggi turistici	0,50€

(Per le categorie **Agricamping**, **Campeggi** e **Villaggi turistici** sono previsti abbonamenti mensili € 6,00 ad equipaggio e abbonamenti annuali € 12,00 ad equipaggio)

### **ESENZIONI E RIDUZIONI**

- a. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- i minori (fino al compimento del decimo anno di età);
  - gli anziani (sopra l'ottantesimo anno di età)
  - gli appartenenti alle forze di Polizia e Vigili del Fuoco che pernottano nelle strutture ricettive per esigenze di servizio;
  - portatori di handicap non autosufficienti con accompagnatore.

Detta esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva da parte dell'interessato, di una attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. e integrazioni, su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

- b. Relativamente ai gruppi organizzati, che dovranno avere un minimo di 15 partecipanti, sono esenti dal pagamento della tassa l'autista e l'accompagnatore.
- c. L'imposta di soggiorno è applicata in forma forfettaria nei seguenti casi:
- per gli abbonamenti mensili nei camping ed agricamping;
  - per gli abbonamenti stagionali nei camping ed agricamping;
- d. In sede di prima applicazione del Regolamento sono inoltre esenti dal pagamento, per l'anno 2017, le fattispecie discendenti da contratti e prenotazioni già sottoscritti e perfezionati alla data del 12 luglio 2017; si precisa che costituiscono titoli idonei per l'esenzione dall'imposta i contratti o le prenotazioni relativi al 2017, già sottoscritti e perfezionati dai titolari delle strutture ricettive o di alloggio con tour operator, aziende o altri soggetti, entro il 12 luglio 2017. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di legge;

2) Di dare atto che i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno saranno destinati a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed

ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali, per i quali verrà redatto annualmente apposito elenco, quale allegato al bilancio preventivo e consuntivo;

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Il Segretario Comunale*  
F.to dott.ssa Claudia Spinucci

*Il Sindaco*  
F.to dott. ing. Equitani Paolo